



16.01.2013

Rapporto sull'indagine conoscitiva relativa all'ordinanza sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) e all'ordinanza del DFE sui controlli della circola- zione delle specie di fauna e di flora protette (Ordinanza sui controlli CITES)

1 Situazione iniziale

Tra il 24 agosto e il 23 novembre 2012 l'Ufficio federale di veterinaria (UFV) ha condotto un'indagine conoscitiva riguardo all'ordinanza sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) e all'ordinanza del DFE sui controlli della circolazione delle specie di fauna e di flora protette (Ordinanza sui controlli CITES). Complessivamente sono pervenuti 42 pareri, 20 dei quali presentati da Cantoni e 22 da associazioni di categoria e organizzazioni interessate.

2 Osservazioni generali sulle due ordinanze

Tutti i Cantoni e la stragrande maggioranza delle associazioni di categoria e delle organizzazioni interessate hanno approvato le due ordinanze, in particolare le disposizioni che consentono di controllare il commercio delle specie protette e il contributo da parte della Svizzera a una migliore protezione di queste specie. Grazie a queste due ordinanze, la Confederazione disporrà di uno strumento concreto e flessibile che le consentirà, sfruttando le risorse disponibili, di contribuire in modo ottimale all'applicazione della Convenzione CITES.

AG, TI, AR, SG, BE, GE, SO, NE, UR, FR, VD, SH, LU, BS e GR hanno approvato le ordinanze senza proporre modifiche. GL e ZG non hanno preso posizione dato che non sono direttamente interessati dalla questione. Anche OW non ha espresso il proprio parere in merito, tuttavia non ha ravvisato motivi per opporsi all'approvazione. Anche SKS e Jardin Suisse non hanno presentato alcun parere.

USC, LOBAG e Proviande hanno accolto con favore le due ordinanze, auspicando tuttavia che si limitino a disciplinare la conservazione delle specie.

SDAT ha approvato le modifiche proposte, ma ha chiesto che l'obbligo di notifica sia contenuto entro limiti ragionevoli. SVS e Scienceindustries non hanno espresso alcun parere in merito alle due ordinanze.

SZ e ZH hanno auspicato che le ordinanze si basino anche sull'articolo 29c della legge sulla protezione dell'ambiente e che disciplinino l'importazione di specie animali e vegetali alloctone invasive particolarmente pericolose, ad esempio prevedendo un obbligo di autorizzazione all'importazione. Vi sarebbero infatti grandi lacune quanto all'importazione di animali invertebrati.

I rappresentanti delle associazioni economiche (economiesuisse, Centre Patronal, USAM) auspicano un'attuazione quanto possibile semplice e che non contrasti con gli interessi dell'economia. È stato soprattutto chiesto di modificare nella misura del possibile la prassi relativa all'autorizzazione d'importazione, laddove preveda condizioni più severe di quelle della CITES. Economiesuisse e Centre Patronal hanno auspicato un'interpretazione più estensiva degli articoli 8 e 9 LF-CITES. A loro avviso, il Consiglio federale deve avvalersi della possibilità di prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione per l'importazione e il transito di determinate specie di fauna e di flora o agevolarne almeno la circolazione tramite il rilascio di autorizzazioni permanenti, concedendo così al commercio un margine di manovra più ampio. Economiesuisse, Centre Patronal e Fédération Horlogère chiedono di escludere dall'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione all'importazione e all'esportazione le merci non problematiche e soprattutto i piccoli prodotti in pelle di rettile. Fédération Horlogère chiede inoltre che l'UFV debba avvalersi della possibilità di rilasciare documenti d'esportazione prestampati la cui compilazione spetti all'esportatore, in particolare per i cinturini di orologio in pelle di coccodrillo.

Le organizzazioni ambientaliste (WWF, Pro natura, Fondation Franz Weber) auspicano un'applicazione quanto possibile ferrea della Convenzione CITES. Birdlife Svizzera e Fondation Franz Weber ritengono che la Svizzera non debba prevedere pressoché alcuna eccezione per quanto attiene alla conservazione delle specie.

Pro Natura e Birdlife Svizzera propongono di ribattezzare gli allegati delle ordinanze (chiamandoli allegato A e allegato B), onde evitare rischi di confusione con gli allegati CITES.

Gli amanti dei cactus e delle orchidee (SKG, SSO) da un lato approvano determinate agevolazioni previste per le importazioni effettuate nell'ambito del traffico privato, dall'altro lato ritengono che le condizioni previste per le importazioni di piante riprodotte artificialmente siano troppo severe. SKG e SSO biasimano il fatto che non si applichi l'articolo VII capoverso 4

CITES. Nel suo parere dettagliato, Sukkulentensammlung ha chiesto che in diversi articoli fosse definito l'obbligo di dichiarazione e di controllo per le partite di istituzioni scientifiche di cui all'articolo 8 LF-CITES.

L'associazione Piccoli animali Svizzera chiede di escludere dalle disposizioni della CITES tutte le cocorite e i pappagalli australiani e neozelandesi detenuti attualmente in Svizzera. Inoltre, i piccoli nati in cattività di uccelli che non sono stati più importati negli ultimi 25 anni dovrebbero essere considerati animali domestici.

USAM e Centre Patronal ritengono che i numerosi rimandi, in particolare quelli alla CITES, compromettano la leggibilità del testo.

3 Commento alle singole disposizioni dell'O-CITES

3.1 Disposizioni generali (art. 1)

Articolo 1

SZ e ZH vorrebbero estendere il campo d'applicazione agli animali e alle piante alloctoni invasivi particolarmente pericolosi e chiedono che l'O-CITES si basi anche sulla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb). Zooschweiz suggerisce di permettere all'UFV di rilasciare, d'intesa con i Cantoni, le autorizzazioni di cui all'articolo 20 OPN e di modificare di conseguenza l'ordinanza.

3.2 Obblighi relativi all'importazione, al transito e all'esportazione (art. 2–6)

Articolo 2

Zooschweiz auspica che il capoverso 1 menzioni, oltre alle autorizzazioni all'esportazione dello Stato d'esportazione e ai certificati di riesportazione dello Stato di riesportazione, anche i certificati di cui all'articolo VII CITES. Sukkulentensammlung propone di menzionare nel capoverso 1 l'etichetta di cui all'articolo 21 capoverso 1 lettera b.

Articolo 5

Sukkulentensammlung si chiede come possa essere soddisfatto l'obbligo di cui al capoverso 2 lettera d di presentare le merci soggette all'obbligo di controllo nel traffico postale.

Articolo 6

Sukkulentensammlung rileva che l'articolo, così come è formulato, non fornisce informazioni chiare sulle piante importate da qualche tempo addietro, sulle piante riprodotte artificialmente a partire da tali esemplari o sugli esemplari non soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 21 O-CITES. In alternativa alla registrazione occorre verificare se è possibile che le aziende tengano una lista degli effettivi di cui sono già in possesso. Zooschweiz parte dal presupposto che questo articolo non si applichi ai giardini zoologici, dato che non realizzerebbero la condizione dell'importazione professionale.

3.3 Autorizzazioni (art. 7–14)

Articolo 7

Capoverso 1

Zooschweiz fa notare che nel capoverso 1, oltre a citare gli articoli II-VI CITES, occorre

menzionare anche l'articolo VII.

Capoverso 2

Zooschweiz sottolinea che nel capoverso 2 la condizione più severa si applicherebbe soltanto all'importazione in Svizzera. USAM è dell'opinione che in Svizzera questo approccio più severo sia superfluo e chiede l'eliminazione del capoverso.

Capoverso 3

USAM critica il margine di manovra concesso all'UFV nel richiedere documenti supplementari e chiede una chiara regolamentazione. Le organizzazioni Fondation Franz Weber, Pro natura, Birdlife Svizzera e WWF chiedono una formulazione più severa e propongono di passare dalla formulazione potestativa a quella imperativa.

Sukkulentensammlung vorrebbe criteri esaustivi che stabiliscano quando una specie è fortemente minacciata e auspica che l'ordinanza sui controlli CITES elenchi le specie in questione.

Articolo 8

Fondation Franz Weber chiede di precisare che l'articolo si applica anche alle specie per le quali la Svizzera ha previsto una riserva. Inoltre, la stessa organizzazione chiede che i membri della commissione tecnica della CITES debbano ricusarsi nel caso di decisioni a cui hanno un interesse personale diretto.

Articolo 9

Fondation Franz Weber chiede di precisare che l'articolo si applica anche alle specie per le quali la Svizzera ha previsto una riserva.

Sukkulentensammlung chiede che le espressioni «origine legale» e «acquistati legalmente» siano definite in modo chiaro.

Articolo 10

Sukkulentensammlung fa notare che al capoverso 2 non può essere presentato un certificato preconvenzione se l'importazione di esemplari in Svizzera è stata effettuata prima del 1° luglio 1975. Per la riesportazione di tali esemplari devono poter essere esibiti e accettati altri documenti di prova.

Articolo 11

Le organizzazioni Fondation Franz Weber, Pro natura e Birdlife Svizzera chiedono un obbligo di controllo anche per gli esemplari per cui sono state rilasciate autorizzazioni permanenti.

Articolo 12

Sukkulentensammlung ritiene che il capoverso 2 sia formulato in modo poco chiaro e propone di eliminare «e anche i loro discendenti».

Articolo 14

Fondation Franz Weber chiede l'abrogazione di questo articolo, poiché, pur essendo conforme alla rilevante risoluzione (Res. Conf. 12.3), mitiga il principio della CITES. Eventualmente, occorrerebbe inasprire le condizioni per l'ammissione della procedura d'autorizzazione semplificata. Pro natura chiede di autorizzare tali agevolazioni soltanto se è scientificamente dimostrato che la circolazione di tali specie non ha effetti negativi sulla conservazione della specie interessata. Sukkulentensammlung auspica precisazioni riguardo alla registrazione (lett. b).

3.4 Autorizzazioni all'importazione di esemplari vivi di specie non domestiche di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES (art. 15)

Articolo 15

In merito al capoverso 1, il WWF chiede che tali autorizzazioni non siano concesse «automaticamente». Occorre considerare in particolare i rischi che comporta l'introduzione di animali e piante di altri Paesi.

3.5 Autorizzazioni all'importazione, al transito e all'esportazione ai sensi della LCP e della LFSP (art. 16–18)

Articolo 18

Fondation Weber chiede di stralciare questo articolo, dato che i pesci e i crostacei di altri Paesi non dovrebbero di norma essere importati. Pro Natura e Birdlife Svizzera chiedono di completare l'articolo, precisando che le autorizzazioni devono essere rilasciate soltanto se è scientificamente dimostrato che la messa in libertà della specie interessata non ha effetti negativi sulla fauna indigena.

3.6 Deroghe all'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione (art. 20–22)

Articolo 20

Pro natura e Birdlife Svizzera propongono che gli esemplari non soggetti ad autorizzazione secondo questo articolo debbano almeno essere dichiarati e ne sia dimostrata l'origine o

l'acquisto legale. Fondation Franz Weber chiede di non consentire deroghe ai sensi dell'articolo 20 per gli esemplari di cui all'allegato I.

Sukkulentensammlung deplora il fatto che si richieda la legalità della circolazione di questi esemplari senza stabilire a chi occorre fornire la prova della stessa.

Articolo 21

Zooschweiz ritiene che il capoverso 1 sia poco comprensibile. Sukkulentensammlung chiede di precisare l'autorità competente di cui al capoverso 1 lettera b e fa proposte in merito all'etichettatura.

Articolo 22

SKG e SSO vorrebbero estendere tale deroga agli esemplari di piante riprodotte artificialmente di cui all'allegato I CITES.

3.7 Controlli e misure in Svizzera (art. 23)

Articolo 23

Zooschweiz auspica che al capoverso 1 si precisi in particolare cosa farebbe l'UFV secondo il capoverso 2 se gli organi di controllo non fissassero un termine per sanare i vizi.

3.8 Controlli e misure all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione (art. 24–33)

Articolo 25

Zooschweiz e Sukkulentensammlung chiedono di adeguare l'articolo, dato che per gli esemplari vivi è comunque indispensabile modificare la partita prima del controllo, soprattutto per motivi di protezione degli animali.

Articolo 31

Il WWF propone di elencare, analogamente all'articolo 15 LF-CITES, tutti i casi possibili di un sequestro, vale a dire anche i sequestri effettuati al momento del controllo in Svizzera (art. 15 lett. f LF-CITES).

3.9 Organizzazione esecutiva (art. 35-37)

Articolo 35

Il WWF chiede di precisare l'obbligo di informazione di cui all'articolo 5 LF-CITES, specificando in particolare che l'UFV deve informare attivamente i vari gruppi di interesse, quali le associazioni di categoria, le ditte che commerciano in specie CITES, il personale incaricato

dell'acquisto e della vendita nonché la clientela. Inoltre, l'UFV deve avere l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico i dati commerciali delle specie protette dalla LF-CITES.

Articolo 37

Sukkulentensammlung chiede di stabilire che la botanica e la zoologia siano rappresentate nella commissione tecnica almeno da tre rappresentanti ciascuna.

3.10 Capitolo 7: Sistema d'informazione (art. 41-52)

Articoli 41-42

Sukkulentensammlung propone, per il rilascio dei certificati fitosanitari, di garantire un semplice scambio di dati con il sistema d'informazione dell'UFAG.

3.11 Allegato I

Qualora l'elenco dell'allegato 1 venisse frequentemente modificato, Zooschweiz propone di pubblicarlo soltanto sulla pagina Internet dell'UFV e di inserire nell'ordinanza il relativo link.

4 Commento alle singole disposizioni dell'ordinanza sui controlli CITES

4.1 Obblighi e divieti (art. 1-7)

Articolo 1

Sukkulentensammlung chiede che siano precisati i processi di controllo degli invii postali.

Articolo 3

PSA rileva che, secondo il progetto, anche per l'importazione di esemplari CITES l'obbligo della prova potrebbe essere adempiuto presentando ricevute o mediante la dichiarazione di testimoni. Tale possibilità di dimostrare la legalità della circolazione va limitata alla Svizzera; all'atto dell'importazione devono essere ammessi soltanto i certificati di esportazione e importazione.

Sukkulentensammlung segnala la problematica degli esemplari preconvenzione in caso di modifica dell'elenco e chiede che tale questione sia disciplinata in modo chiaro. Inoltre, solleva il problema dell'obbligo della prova quando ci si trova di fronte a una quantità di merce ammessa in franchigia doganale nel traffico viaggiatori (cpv. 2). Secondo Sukkulentensammlung, l'esonero dall'obbligo della prova per gli esemplari di piante riprodotte artificialmente di cui agli allegati II e III acquistati da un offerente commerciale in Svizzera è poco praticabile (cpv. 4). Inoltre, chiede come debba essere disciplinato l'obbligo della prova per le piante riprodotte artificialmente di cui all'allegato I CITES. In generale, occorrerebbe definire l'espressione «riprodotti artificialmente».

SKG e SSO chiedono di esonerare dall'obbligo della prova tutte le piante riprodotte artificialmente di cui agli allegati I-III.

Articolo 4

PSA propone di applicare l'etichetta anche sui prodotti che contengono caviale. WWF propone di fare un rimando anche alle disposizioni relative all'obbligo di dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria.

Articolo 5

Sukkulentensammlung fa notare una contraddizione tra il capoverso 2 e l'articolo 3 capoverso 4. Secondo l'articolo 5 capoverso 2, per tutte le piante riprodotte artificialmente non occorre effettuare un controllo dell'effettivo. D'altro canto, però, per alcune di queste piante ripro-

dotte artificialmente è necessario adempiere l'obbligo della prova secondo l'articolo 3 capoverso 4.

Articolo 7

Sukkulentensammlung chiede di escludere i semi dal controllo. Il WWF chiede di prevedere l'obbligo generale di effettuare un controllo fisico e d'identità per le specie elencate negli allegati I-III CITES che sono particolarmente minacciate di estinzione o oggetto di commercio illegale. PSA chiede di controllare sempre tutte gli invii di massa di animali.

Articolo 9

Fondation Franz Weber e Pro natura chiedono di controllare tutti gli esemplari delle specie di cui agli allegati I-III CITES, anche quelli per cui è prevista un'autorizzazione permanente.

Articoli 10 e 11

Pro natura e Birdlife Svizzera chiedono che gli esemplari non soggetti ad autorizzazione secondo questo articolo debbano almeno essere dichiarati e ne sia dimostrata l'origine o l'acquisto legale. Fondation Franz Weber chiede di non consentire deroghe ai sensi degli articoli 10 e 11 per gli esemplari di cui all'allegato I. SKS e SSO chiedono di estendere le deroghe di cui all'articolo 11 a tutti gli esemplari riprodotti artificialmente elencati negli allegati I-III CITES e di portare la quantità massima a 10 esemplari al giorno per persona.

Articolo 12

In quanto istituzione scientifica registrata, Sukkulentensammlung si chiede come dovrebbe procedere per consegnare esemplari vegetali a terzi in Svizzera. Inoltre, chiede di limitare agli animali il controllo degli esemplari ceduti per un tempo determinato o indeterminato di cui al capoverso 2 lettera c.

Articoli 12 e 13

Zooschweiz chiede di disciplinare il riconoscimento di istituzioni scientifiche in un'ordinanza del Consiglio federale anziché nell'ordinanza sui controlli CITES.

Allegato 1

PSA chiede che le pelli di rettile debbano essere sempre notificate e dichiarate. Inoltre, ritiene che i certificati permanenti per l'importazione commerciale di pelli di alligatore siano problematici dal punto di vista della protezione degli animali e auspica l'introduzione di un obbligo di dichiarazione per le importazioni di pellicce e prodotti di pellicceria di animali da fattoria e le importazioni di rane destinate a scopi alimentari, nonché l'emanazione di un divieto di importazione per tutti i prodotti derivati dagli squali e dalle razze. PSA è poi dell'opinione che non occorra più elencare i cetacei nell'ordinanza sui controlli CITES, dato che è già in vigore

un divieto di importazione dei cetacei. Il WWF fa notare che secondo il progetto i cavallucci marini elencati nell'allegato II CITES non sarebbero soggetti all'obbligo di controllo. Inoltre, propone di modificare la struttura dell'allegato 1. SO fa notare un errore di classificazione della specie di palma *Neodypsis decaryi*.

Allegato 2

Zooschweiz propone di pubblicare e aggiornare l'allegato 2 soltanto sulla pagina Internet dell'UFV e di inserire il relativo link nell'ordinanza sui controlli CITES, dato che questo allegato potrebbe essere modificato più volte l'anno.

Allegato 3

Zooschweiz fornisce importanti informazioni sulle specie animali elencate nell'allegato 3, in particolare in merito al loro status e alla loro eventuale inclusione in un programma di allevamento europeo.

5 Partecipanti all'indagine conoscitiva

Cantoni (20):

Departement Gesundheit und Soziales, Cantone di Argovia	AG
Departement für Volks- und Landwirtschaft, Cantone di Appenzello Esterno	AR
Volkswirtschaftsdirektion, Cantone di Berna	BE
Gesundheitsdepartement, Cantone di Basilea Città	BS
Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft, Cantone di Friburgo	FR
Gesundheitsdirektion, Cantone di Ginevra	GE
Departement für Finanzen und Gesundheit, Cantone di Glarona	GL
Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni	GR
Gesundheits- und Sozialdepartement, Cantone di Lucerna	LU
Departement für Wirtschaft, Cantone di Neuchâtel	NE
Finanzdepartement, Cantone di Obvaldo	OW
Departement des Innern, Cantone di Sciaffusa	SH
Departement des Innern, Cantone di Svitto	SZ
Consiglio di Stato del Cantone di Soletta	SO
Gesundheitsdepartement, Cantone di San Gallo	SG
Dipartimento della sanità e della socialità, Cantone del Ticino	TI
Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion, Cantone di Uri	UR
Departement für Sicherheit und Umwelt, Cantone di Vaud	VD
Gesundheitsdirektion, Cantone di Zugo	ZG
Gesundheitsdirektion, Cantone di Zurigo	ZH

Associazioni di categoria e organizzazioni interessate (22):

Birdlife Svizzera	
Centre Patronal	
Economiesuisse	
Fédération Horlogère	
Fondation Franz Weber	
Fondazione per la protezione dei consumatori	SKS
Jardin Suisse	
Landwirtschaftliche Organisation Bern und angrenzende Gebiete	LOBAG
Piccoli animali Svizzera	
Pro Natura	
Protezione Svizzera degli Animali	PSA
Proviande	
Schweizer Dachverband der Aquarien- und Terrarienvereine	SDAT
Schweizerische Kakteengesellschaft	SKG
scienceindustries	
Società dei veterinari svizzeri	SVS
Società svizzera di orchidofilia	SSO
Sukkulentensammlung-Zürich	Sukkulentensammlung
Unione svizzera dei contadini	USC
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM
WWF Svizzera	WWF
Zooschweiz	